



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
della Provincia di Vicenza

 Via L.L. Zamenhof, 803 - 36100 Vicenza
 Codice Fiscale 80017750243
 Tel. 0444.327322 | Fax 0444.324270
 segreteria@periti-industriali.vi.it
 PEC ordinedivicenza@pec.cnpi.it
 www.periti-industriali.vi.it

Parere di congruità delle parcelle

Caldarde Per. Ind. Mauro | Commissione Parcelle

Decreto Bersani-Visco, "pacchetto liberalizzazioni"

- **Legge 4 agosto 2006, n. 248**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[...]

Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

[1] **In conformità al principio comunitario di libera concorrenza** ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, **dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:**

Legge 4 agosto 2006, n. 248

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

[...]

[3] Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 01/01/2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Legge 4 agosto 2006, n. 248

- **Legge 14 settembre 2011, n. 148**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

[...]

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

[...]

- *aggiornamento delle modalità di accesso agli Albi*
- *riforma del tirocinio*
- *obbligo dell'assicurazione*
- *obbligo della formazione continua*
- *istituzione degli organi disciplinari*
- *pubblicità informativa*

Legge 14 settembre 2011, n. 148

- **Legge 12 novembre 2011 n. 183**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

[...]

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

[...]

- *possibilità di creare Società tra Professionisti (STP)*

Legge 12 novembre 2011 n. 183

- **Legge 24 marzo 2012 , n. 27**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione)

[...]

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del *Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. ~~L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.~~*

Legge 24 marzo 2012 , n. 27

3. *Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
4. **Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento *fino* alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente *con un preventivo di massima anche in forma scritta se da questi richiesta*, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. ~~L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.~~ Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.**
5. **Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.**

[...]

Legge 24 marzo 2012, n. 27

- **Ma non viene contestualmente abolita la funzione attribuita ai Collegi ed Ordini della Vidimazione Parcelle, ora Parere di Congruità** □

Articolo 2233 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [*sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene*].

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Articolo 636 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale*. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

* con i decreti luogotenenziali del 1944 si deve intendere *Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto*

- **Decreto 20 luglio 2012, n. 140**

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

[...]

Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Decreto 20 luglio 2012, n. 140

[...]

6. **L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.**

[...]

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33 **Ambito di applicazione**

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, **perito industriale e perito industriale laureato**, tecnologo alimentare.

[...]

Decreto 20 luglio 2012, n. 140

- **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137**

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[...]

Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista é tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137

[...]

Art. 7

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[...]

- **Legge 4 agosto 2017 , n. 124**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

[...]

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

Legge 4 agosto 2017 , n. 124

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. [...]

[...]

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

[...]

Per cautelarsi il professionista dovrebbe:

- precisare che si tratta di un preventivo di massima, suscettibile di possibili variazioni nel corso dell'espletamento,
- che in tal caso, sarà suo onere informare tempestivamente il committente, con tutte le necessarie informazioni, per avere il suo consenso a proseguire,

Scegliere tra: *(lista indicativa e non esaustiva)*

- preventivo e lettera di incarico sottoscritto dalla parti,
- preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente,
- scambio di e-mail che contenga quanto richiesto dalla legge (es. descrizione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso, accettazione),

tenendo presente che la mancata manifestazione di accettazione da parte del cliente non garantisce un'adeguata tutela per il professionista in caso di difficoltà di incasso.

- **CODICE DEONTOLOGICO**

approvato con delibera, verbale n. 622, durante la seduta del 13 Maggio 2019 in sostituzione del Codice Deontologico approvato con delibera, verbale n. 548, durante la seduta del 19 giugno 2013

Art. 27

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Art. 40

Nella compilazione del preventivo e della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, di cui all'art. 27.

Quindi il preventivo è:

- obbligatorio per legge,
- necessario in caso di contenzioso legale,
- indispensabile nel caso in cui il professionista chieda il parere di congruità all'Ordine professionale di appartenenza.

Chi può chiedere il Parere di Congruità ?

- Il Professionista iscritto all'Ordine che ha svolto le prestazioni;

- Per le società tra professionisti (StP)
 - Il Professionista iscritto all'Ordine che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, oppure,
 - il Direttore Tecnico della società purché le prestazioni siano state svolte da un Professionista iscritto all'Ordine.

- Il Committente per il quale il Professionista ha svolto le prestazioni;

- L'organo giudiziario (Codice Civile · Art. 2233).

A seguito di alcune sentenze del TAR, anche al Parere di Congruità si applicano le procedure degli atti amministrativi per cui

l'Ordine informerà la controparte:

- il committente se la richiesta proviene dal professionista,
- il professionista se proviene dal committente,

la quale potrà chiedere di accedere alla documentazione e presentare propri documenti.

Richiedente □ **Presentazione domanda con la documentazione a corredo** □ **Segreteria dell'Ordine** □ **Commissione Parcelle** □ **Consiglio Direttivo dell'Ordine** □ **Segreteria dell'Ordine** □ **Richiedente**

In caso di domanda incompleta, viene comunicato al richiedente l'elenco delle documentazioni mancanti o carenti che dovranno essere integrate.

Il termine iniziale del procedimento decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui si ritiene che tutta la documentazione presentata presso la Segreteria dell'Ordine sia completa.

La Commissione Parcelle esamina la documentazione ed esprime il proprio parere sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della complessità della prestazione professionale ed in conformità con la normativa vigente.

Poi invia il tutto all'esame del Consiglio dell'Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento tramite specifica delibera.

Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l'indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

<https://www.periti-industriali.vi.it/parere-di-congruita/>

La Commissione Parcelle

Per ora i criteri base applicati sono quelli previsti dai seguenti atti legislativi indipendentemente che si tratti di attività a favore di enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche

Decreto 20 luglio 2012, n. 140 che stabilisce i criteri per determinare i compensi da parte di un organo giurisdizionale in mancanza di un accordo tra le parti;

Decreto ministeriale 17 giugno 2016, relativo all'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (*)

che ha sostituito il precedente Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, relativo alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

(*) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Ne consegue che nella documentazione fornita dal professionista alla Commissione devono essere presenti determinati valori, tra questi il costo economico dell'opera.

Nel caso che il preventivo e/o la parcella si basino esclusivamente o in parte sulle ore impiegate, dovrà essere precisato il monte ore suddiviso nelle tre seguenti categorie

- professionista incaricato
- aiuto iscritto all'albo
- aiuto di concetto

Questa suddivisione scaturisce dal D.M. 17 giugno 2016 che è ben diversa da quella che eravamo abituati con le vecchie tariffe le quali si prevedevano solo due categorie: professionista incaricato, aiutante di concetto.

⇒ [Modulo richiesta rilascio parere di congruità](#) (in uso finora)

Nuovo modulo (in fase di elaborazione)

PROTOCOLLO

Marca da
Bollo € 16,00
L. 24/06/13 n. 71

Al Signor Presidente
dell'Ordine dei Periti Industriali di
VICENZA

RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA'

Il sottoscritto Per. Ind. _____, iscritto all'Albo dei Periti
Industriali di Vicenza, al N. _____ chiede alla Commissione Parcella il Parere di Congruità
della propria parcella.

Pertanto allega:

- Copia del preventivo scritto.
- Copia dell'accettazione da parte del cliente (vedere punto b dell'appendice).
- Copia degli elaborati.
- Copia della parcella.
- Copia di qualsiasi altro documento che dettagli la metodologia di calcolo del preventivo e/o della parcella.
- Dichiarazione che illustri per quale motivo si chiede il parere, in particolare i motivi per i quali l'accordo già stabilito tra le parti non sia sufficiente per chiedere l'ingiunzione di pagamento.

Presentando la domanda sono consapevole che la controparte sarà avvisata della mia richiesta e che potrà esercitare i diritti di accesso agli atti e di replica (vedere punto d dell'appendice).

Data:

Firma:

Il modulo e la documentazione in allegato possono essere consegnati sia a mano (in tal caso il modulo sarà con firma a mano) oppure tramite PEC (in tal caso il modulo sarà con firma digitale).

APPENDICE

- a) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e la relativa Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, hanno stabilito che
- il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico,
 - il professionista deve
 - informare il cliente sul grado di complessità dell'incarico,
 - fornire tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico,
 - dare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (obbligatoria con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Il compenso va concordato con il cliente e dovrà essere commisurato alla quantità e qualità del lavoro che si prevede di dover svolgere, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Qualora la prestazione superi il compenso pattuito nel disciplinare d'incarico, il professionista può chiedere l'aumento in ragione delle ulteriori attività che ha dovuto svolgere, ma solo a condizione che le eventuali variazioni rispetto a quanto concordato siano tempestivamente comunicate al committente.

- b) La Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha aggiunto il requisito che il preventivo deve essere scritto o digitale (articolo 1 comma 150). Per cautelarsi il professionista dovrebbe scegliere tra (lista indicativa e non esaustiva)
- preventivo e lettera di incarico sottoscritto dalla parti,
 - preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente,
 - scambio di e-mail che contenga quanto richiesto dalla legge (es. descrizione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso).
- c) Nella documentazione fornita dal professionista alla Commissione devono essere presenti determinati valori, tra questi il costo economico dell'opera.
- Nel caso che il preventivo e/o la parcella si basino esclusivamente o in parte sulle ore impiegate, dovrà essere precisato il monte ore suddiviso nelle tre seguenti categorie (D.M. 17 giugno 2016)
- professionista incaricato
 - aiuto iscritto all'albo
 - aiuto di concetto.
- d) Si tenga presente che a seguito di alcune sentenze del TAR anche alla Vidimazione Parcella/Parere di Congruità si applicano le procedure degli atti amministrativi per cui si informerà la controparte (il committente se la richiesta proviene dal professionista, il professionista se proviene dal committente) la quale potrà chiedere di accedere alla documentazione e presentare propri documenti.